

EDITORIALE.

Progetto di qualità o progetto perfetto?

Ruoli e responsabilità nel sistema dei lavori pubblici

PROFESSIONISTI E IMPRESE SOTTOVALUTANO LE INNOVAZIONI DEL DM 37/2008

L'evoluzione della normativa sui lavori pubblici, a partire dall'emanazione della legge 109/94, induce a pensare che si sia individuata nelle carenze progettuali l'unica causa dei problemi legati alla gestione delle opere pubbliche e, in particolare, all'impossibilità di controllarne i costi di realizzazione.

Sono stati definiti nel dettaglio i livelli di progettazione, i contenuti, le responsabilità di RUP, progettisti e direttore dei lavori; sono state individuate le procedure di affidamento degli incarichi, che consentono di perseguire la strada della qualità del progetto eliminando la discrezionalità nella scelta dei professionisti. Infine, con l'emanazione del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, il cui iter di approvazione è attualmente in corso, sarà definita compiutamente la procedura di validazione dei progetti e le responsabilità in capo al soggetto validatore.

Eppure le statistiche ci dicono che i contenziosi con le imprese e il fenomeno della lievitazione dei costi delle opere sono tutt'altro che attenuati.

Un passo non è stato fatto, o meglio, si è cercato di farlo senza riuscirci: affermare il principio della responsabilità tecnica dell'impresa che presenta un'offerta. Com'è possibile gestire dei lavori a corpo se tutte le dichiarazioni rilasciate dall'impresa sulla invariabilità del prezzo e sulla validità del progetto non hanno alcun valore dopo la firma del contratto?

Come si può tenere in piedi un sistema che consente alle imprese di partecipare ad un elevatissimo numero di gare, verificando solo che i prezzi elementari siano congrui perché tanto, una volta firmato il contratto, appunto, ogni ipotesi di contestazione è di fatto perseguibile?

Non esiste la gara andata deserta per evidenti carenze nella progettazione, eppure è quello che dovrebbe succedere. Sino a che punto è possibile spingere la definizione dei dettagli costruttivi di progetto per evitare che ci siano poi in fase realizzativa possibilità di diverse interpretazioni, o aspetti comunque non valutabili prima della fase operativa di realizzazione?

Tutti noi sappiamo che l'attività di progettazione di un'opera termina di fatto il giorno del suo collaudo, e non potrebbe essere altrimenti, non *deve* essere altrimenti. Del resto, se così non fosse, che bisogno ci sarebbe del direttore dei lavori? Sarebbe sufficiente avere un tecnico che legge le tavole, misura e contabilizza i lavori.

Siamo prigionieri di questa contraddizione. Una contraddizione che non è nella norma, ma nella sua interpretazione. La norma definisce e impone "progetti completi", ma nella sua applicazione è passato il principio che possa esistere il *progetto perfetto*, che invece non può esistere.

Non è pensabile rendere efficiente il sistema di realizzazione delle opere pubbliche - pianificazione, progettazione e costruzione - senza che le responsabilità siano equamente ripartite tra i protagonisti del processo. È evidente come manchi il passaggio tra le previsioni normative, che impongono anche per le imprese un severo sistema di qualificazione basato su requisiti tecnici oltre che economico-organizzativi, introducono la possibilità di effettuare gare in cui sia valutata l'offerta tecnica unitamente a quella economica, e la reale interpretazione giurisprudenziale, che dal punto di vista tecnico non attribuisce alcuna responsabilità all'impresa che si è aggiudicata l'appalto.

Consentire che la partecipazione alle gare di affidamento dei lavori si concretizzi nell'obbligo di predisporre una enorme quantità di documenti amministrativi e dichiarazioni, piuttosto che nella concreta valutazione del progetto e delle possibili problematiche associate alla realizzazione delle opere, è la prima distorsione del

L'AUTORE.

L'ingegnere **Gaetano Nastasi** svolge la libera professione e ad ottobre 2009 è stato confermato consigliere dell'Ordine di Cagliari.

telefono: 070.275950

e-mail: nastasi@artechstudio.com

sistema cui assistiamo ormai da tempo. Le principali vittime del "progetto perfetto" siamo noi professionisti: ci siamo calati nella parte, siamo i primi a giudicare i colleghi tutte le volte che si tratta di commentare la scarsa qualità di un'opera pubblica. Ma solo la combinazione di un progetto di qualità con un'impresa qualificata e responsabile può generare il *miracolo* di un'opera pubblica che coglie gli obiettivi per il raggiungimento dei quali è stata pianificata.

Occorre agire su più fronti: quello della politica, che persegua la strada dell'efficienza attraverso la corretta pianificazione delle opere; quello delle imprese, che siano per quanto possibile sgravate in fase di gara dall'inutile e dispendioso procedimento amministrativo e stimolate a creare al proprio interno strutture tecnico-professionali di alto profilo; quello della magistratura, che giudichi partendo dall'attenta valutazione dell'intero processo di ideazione e realizzazione dell'opera e dei principi su cui lo stesso è imperniato.

Le tre azioni sopra elencate porterebbero dei benefici enormi per la nostra categoria. Per l'ingegnere dipendente della pubblica amministrazione significherebbero il riconoscimento del proprio ruolo tecnico nella attività di pianificazione delle opere, attraverso la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, nella corretta gestione delle gare di progettazione, attraverso la redazione del documento preliminare alla progettazione e conseguente scelta della procedura di gara, nel reperimento di risorse finanziarie con la predisposizione di progetti preliminari, nella gestione delle gare di affidamento dei lavori con sistemi di valutazione dell'offerta tecnica.

L'ingegnere libero professionista potrebbe svolgere appieno le proprie funzioni attraverso il lavoro sinergico con le strutture tecniche delle imprese, sviluppando l'attività di ottimizzazione delle scelte progettuali e ricerca di soluzioni innovative. L'ingegnere dipendente di impresa, infine, vedrebbe aprirsi nuove prospettive di impiego e valorizzazione del proprio ruolo all'interno della struttura.

Per le imprese, poi, tutto ciò vorrebbe dire avere la possibilità di valorizzare le proprie prerogative di qualità, partecipando a gare in cui il prezzo non sia l'unico elemento di valutazione; eliminare dal mercato la concorrenza sleale esercitata dalle imprese in possesso dei titoli ma non della struttura tecnica di supporto; poter valutare effettivamente il ribasso da offrire in sede di gara senza che questo sia imposto dal mercato, come succede ora, dovendo poi gestire i lavori con ridottissimi margini di guadagno.

In tale direzione spinge il DM 37/08 che, seppur osteggiato dalla nostra categoria, impone che il direttore tecnico di un'impresa non possa contemporaneamente svolgere lo stesso ruolo per un'altra e, soprattutto, che tale incarico sia incompatibile con altra attività lavorativa.

Avere la possibilità di essere il direttore tecnico di più imprese, poter esercitare questo ruolo con un impegno limitato a costi ridotti per le imprese è un vantaggio che paghiamo caro. Ci precludiamo la possibilità di interloquire stabilmente in cantiere con tecnici qualificati, impediamo che un nostro collega possa svolgere questo ruolo in maniera professionale e per lui remunerativa, favoriamo il proliferare di una miriade di microimprese che sfruttano i requisiti dei *multidirettori* tecnici per avere le iscrizioni senza le competenze. E per di più siamo additati come causa di tutti i mali ogni volta che si verifica un problema su un'opera pubblica.

Diciamo che come visione strategica andiamo forte.

Gaetano Nastasi

Nuovi orari per la segreteria dell'Ordine

Dal 29 marzo la segreteria in via Tasso 25 è aperta al pubblico con questi orari:

lunedì, 11-13

martedì, 9-13 e 16-20

mercoledì, 9-13

giovedì, 9-13 e 16-20

venerdì, 11-13